

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Consiglio di Stato R.G. n. 4082/2023.

2. Nome del ricorrente: Luisella Pintore.

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*.

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati in primo grado:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

1. del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto: l'esclusione della candidata -OMISSIS- "dal prosieguo della procedura concorsuale per la classe di concorso A001- Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado", notificato in data 07.06.2022 comunicato in data 07.06.2022;
2. di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresa la cancellazione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

4. estremi del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello:

Con il ricorso in appello si impugna:

- 1) la sentenza n. 54/2023 resa dal T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, in relazione al procedimento R.g. n. 292/2022, depositata in data 16 febbraio 2023 e notificata in data 1 marzo 2023.

4.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso in appello:

I. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 BIS L. 241/1990.

- 1.1. [...] È fuor di dubbio che il concorso non sia un procedimento amministrativo nell'accezione dell'art. 10 bis, tuttavia è stata la stessa Amministrazione che ha autonomamente deciso di rimettersi alle regole ivi contenute comunicando alla Prof.ssa Pintore l'avviso di avvio del procedimento di esclusione. In tal modo offriva la possibilità all'appellante di presentare

osservazioni o integrazioni documentali di cui avrebbe dovuto tenere conto prima dell'emissione del provvedimento di conclusione del procedimento.

L'Amministrazione, invece, ha formulato il decreto di esclusione senza considerare minimamente le osservazioni prodotte dalla candidata e sprovvisto di quella parte motivazionale necessaria in presenza di osservazioni presentate ex art. 10-bis.

II. SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA. CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI DELLA P.A. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.D. 499/2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON IL DM 259/2017: ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI.

1. Il TAR accoglie la tesi dell'Amministrazione senza considerare diritti e interessi sorti, nelle more, nei confronti della Pintore e senza tenere conto della circostanza che, così facendo, viene completamente demolito il principio di certezza del diritto. Per anni, difatti, l'ordinamento ha riconosciuto il titolo posseduto dalla docente quale valido per l'insegnamento e per la partecipazione ai concorsi per la classe 10 di concorso A001 salvo poi smentirne l'equiparazione di punto in bianco, senza alcuna motivazione di sorta.

III. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ART. 3L. N. 241/90, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS.

Ebbene, che il percorso di studi della Pintore sia valido per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado appare evidente non solo per l'equiparazione legale di cui al motivo II, ma anche in ragione della circostanza che la docente possiede ben più di 48 crediti formativi previsti dal D.M. 259/2017, e dall'esame di questi non vi è chi non veda come le disposizioni appaiano effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza dal momento in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in Conservazione dei Beni Culturali di insegnare sulla classe di concorso A054 Storia dell'Arte nella scuola secondaria di II grado, ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso che ricomprende Arte e Immagine nelle scuole secondarie di I grado dove la dott.ssa Pintore ha sempre insegnato.

IV. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2 BIS L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE

DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE, BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Ulteriormente non appaiono condivisibili le ragioni addotte dal TAR in relazione alla dichiarata infondatezza del terzo motivo di impugnazione. La sentenza si limita a richiamare una precedente pronuncia riportandone i principi (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 441/2022), senza tuttavia scendere nel merito della vicenda specifica della docente e asserendo, altresì, che la validazione del titolo effettuato dalla medesima Amministrazione non abbia alcun valore. Si rilevano, dunque, completamente lesi i principi di leale collaborazione, buona fede e del legittimo affidamento della docente.

4. Indicazione dei controinteressati:

Graduatoria di merito regionale pubblicata in data 9/07/2022 e successive rettifiche, sulla classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, Concorso ordinario docenti D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

[Graduatoria-di-merito-regionale-DD-499_2020-classe-di-concorso-A001-Arte-e-immagine-nella-scuola-secondaria-di-I-grado \(1\).zip](#)

4.1 Indicazione nominativa del primo e dell'ultimo in graduatoria

Posizione n. 1. Lombardi Marta.

Posizione n. 59. Giustra Alessia.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 4082/2023) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della sottosezione “*Consiglio di Stato*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez. VII, con decreto n. 585/2023;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso in appello in allegato.